

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 28/02/2022

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 33

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Applicazione del coefficiente di**

perequazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021. Adeguamento delle tabelle

SOMMARIO: *Con la presente circolare si comunica che sulla rata in pagamento nel mese di marzo si è provveduto all'applicazione delle modifiche alla tassazione previste dalla legge di Bilancio 2022, che sono state riviste le detrazioni per i figli a carico, che è stata attribuita la maggiorazione ANF per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e che è cessata l'erogazione degli assegni al nucleo familiare e degli assegni familiari nei casi previsti dal D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. È stata, inoltre, applicata la perequazione all'1,70% come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021 pubblicato nella G.U. n. 282 del 26 novembre 2021.*

INDICE

Premessa

- 1. Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234*
- 2. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230*
 - 2.1 Novità in materia di detrazioni*
 - 2.2 Attribuzione della maggiorazione ANF e nuove disposizioni per l'assegno al nucleo familiare e per l'assegno familiare*
- 3. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2021*
- 4. Massimale della retribuzione pensionabile 2022. Limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità*

Premessa

Con la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 sono stati descritti i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2022. È stato altresì comunicato che al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l'anno 2022 l'Istituto ha utilizzato l'indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all'1,60%, e che nel corso del primo trimestre dell'anno 2022 sarebbe stata effettuata l'elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione derivanti dall'applicazione del coefficiente dell'1,70%, previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021.

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato disciplinato l'assegno unico e universale per i figli a carico le cui disposizioni hanno rilevanti impatti sull'attribuzione delle detrazioni per i figli e sul diritto alla percezione degli assegni al nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF).

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha previsto, all'articolo 1, comma 2, alcune modifiche alle aliquote IRPEF e alle detrazioni fiscali, modificando gli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Tanto rappresentato, con la presente circolare si illustrano le lavorazioni effettuate sulle rate di pensione in pagamento nel mese di marzo 2022 per l'adeguamento delle pensioni alle novità legislative sopra descritte.

Tenuto conto che, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, è stato comunicato che nell'anno 2021, la variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all'1,90%, si è provveduto anche all'aggiornamento delle tabelle relative ai massimali di retribuzione e delle fasce

pensionabili.

1. Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 ha modificato gli articoli 11 e 13 del TUIR.

L'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 234/2021, in particolare, ha disposto modifiche all'articolo 11, comma 1, del TUIR, con riguardo alle aliquote fiscali relative alla tassazione ordinaria IRPEF, con effetto dal 1° gennaio 2022, rimodulando le aliquote e gli scaglioni di imposta. Le tabelle allegate alla presente circolare sono state conseguentemente aggiornate.

L'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 234/2021, ha disposto modifiche alle detrazioni fiscali sui redditi da lavoro, da pensione e su altri redditi di cui all'articolo 13 del TUIR.

Inoltre, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 234/2021, ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, superata la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l'impianto di determinazione e di spettanza dello stesso (verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali) e ha altresì abrogato la cosiddetta ulteriore detrazione fiscale di cui all'articolo 2 del decreto-legge citato. Con particolare riguardo al trattamento integrativo si precisa che a decorrere dall'anno 2022 l'Istituto continuerà a determinare e a riconoscere il beneficio spettante limitatamente ai redditi che complessivamente non superano la soglia di 15.000 euro.

Il calcolo fiscale è stato adeguato sulla base delle modifiche sopra esposte, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con l'attribuzione dei relativi conguagli, ove spettanti.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota massima già richiesta dai pensionati, le procedure sono state adeguate attribuendo l'aliquota inferiore più prossima qualora l'aliquota richiesta non sia più vigente.

2. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230

2.1. Novità in materia di detrazioni

L'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021 ha apportato all'articolo 12 del TUIR le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° marzo 2022:

- “a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni»;*
- b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;*
- c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;*
- d) il comma 1-bis è abrogato;*
- e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;*
- f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.”*

Pertanto, sulla rata di marzo 2022 delle pensioni, si è provveduto a:

- mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di 3 anni;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli;
- revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.

In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si precisa che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazione.

2.2 Attribuzione della maggiorazione ANF e nuove disposizioni per l'assegno al nucleo familiare e per l'assegno familiare

Il decreto legislativo n. 230/2021, all'articolo 1, ha istituito dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto disciplinato dal citato decreto.

L'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che *“limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”*.

Il successivo articolo 11 apporta modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, anche in materia di maggiorazione degli importi ANF, stabilendo che l'assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al *“28 febbraio 2022”*, in luogo del precedente termine del *“31 dicembre 2021”*.

In applicazione delle predette disposizioni si è provveduto:

1. a riconoscere le maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
2. a disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell'erogazione delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell'Assegno unico e universale.

Continuano, invece, a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

3. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020". Il predetto decreto conferma, all'articolo 1, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari allo 0% dal 1° gennaio 2021.

All'articolo 2 prevede, invece, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,70% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

In fase di rinnovo delle pensioni per l'anno 2022, come indicato nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 e anticipato in premessa, è stata applicata la percentuale di perequazione, pari all'1,60%, comunicata dal Coordinamento generale statistico attuariale.

Con la presente circolare si comunica l'avvenuta applicazione, sulla rata di marzo 2022, dell'indice di perequazione dell'1,70% con la corresponsione dei relativi arretrati, ove dovuti.

4. Massimale della retribuzione pensionabile 2022. Limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità

Come anticipato in premessa, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all' 1,90%.

Tale valore rappresenta l'indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2022.

Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l'anno 2022 sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2023, si è proceduto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dell'1,90%, del massimale di retribuzione pensionabile con l'aliquota del 2% annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti riportate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come modificata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Sulla base del trattamento minimo di pensione per l'anno 2022, quale risulta con l'applicazione dell'aumento di perequazione dell'1,90% (525,38 euro mensili), con la citata circolare n. 15/2022, si è proceduto alla determinazione del minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Resta comunque fermo che il trattamento minimo dal 1° gennaio 2022 viene erogato tenendo conto del coefficiente di perequazione automatica dell'1,70%, stabilito con il citato decreto ministeriale del 17 novembre 2021, salvo conguaglio in sede di perequazione per l'anno successivo.

Sono stati, poi, rideterminati i limiti di reddito relativi all'anno 2022 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell'articolo 1,

commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

È stato, infine, aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Si precisa che i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell'importo aggiuntivo, saranno adeguati in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2023, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

Si comunica, infine, che per le pensioni con decorrenza nell'anno 2022 le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili rideterminate con l'applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica dell'1,90%.

Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la determinazione della Retribuzione Media Settimanale (RMS) relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) e alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B).

Si allegano alla presente circolare le tabelle aggiornate con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo dell'anno 2022 (Allegato n. 1). Le tabelle, su cui è già stato operato l'aggiornamento all'1,90%, riportano in calce la specifica indicazione.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale delle Pensioni

Rinnovo 2022 - Tabelle

Perequazione provvisoria

Pensioni e limiti di reddito 1,70%

Limiti di reddito INVCIV totali 0,40%

Indennità INVCIV 0,90%

Tabelle F, G, O, R, S, T, U aggiornate all'indice
di perequazione definitivo 2022, 1,90%

Valori definitivi 2021 allo 0%

INDICE

Importi delle pensioni per l'anno 2021 Valori definitivi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	A1	pag. 5
	Aumenti per costo vita	A2	
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	A3	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002	A3bis	pag. 6
	Importo aggiuntivo	A4	
	Importo Indennità Integrativa Speciale	A5	
	Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)	A6	
	Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	A7	
Importi delle pensioni per l'anno 2022 Valori provvisori	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	B1	pag. 7
	Aumenti per costo vita	B2	
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	B3	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002	B3bis	
	Importo aggiuntivo	B4	
	Importo Indennità Integrativa Speciale	B5	pag. 8
	Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)	B6	
	Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	B7	
	Disposizioni legislative per aumenti costo vita	B8	pag. 9
Pensioni dei fondi speciali di previdenza Importo dei minimi	Fondo Clero	C.1	pag. 13
	Fondo Addetti Imposte di consumo	C.2	
	Fondo Dipendenti Aziende del Gas	C.3	
	Fondo Dipendenti Aziende Elettriche	C.4	
	Fondo Esattoriali	C.5	
	Fondo Addetti Servizi di Trasporto	C.6	pag. 14
	Fondo Telefonici	C.7	
	Fondo per il Personale di Volo	C.8	
Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti	D.1	pag. 15
	Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	D.2	
	Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994	D.3	pag. 16
	Legge 385 del 14 dicembre 2000	D.4	
Integrazione degli assegni di invalidità	Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli Assegni di invalidità	E.1	pag. 17
Pensioni di inabilità	Assegno di accompagnamento (Art. 5 legge 222/1984)	E.2	
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	F.1	pag. 18
	Importi dei limiti di reddito	F.2	
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	G.1	pag. 19
	Importi dei limiti di reddito	G.2	
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale	H.1	pag. 20
	Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione sociale	H.2	pag. 21
	Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione sociale per i titolari di pensione di inabilità	H.3	pag. 22
Pensioni sociali – assegni sociali	Pensioni Sociali	L.1	pag. 23
	Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	L.2	
	Aumento della pensione sociale	L.3	pag. 24
	Aumento dell'assegno vitalizio	L.4	pag. 25
	Assegno sociale	L.5	pag. 26
	Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	L.6	
	Aumento dell'assegno sociale	L.7	
	Maggiorazione dell'assegno sociale	L.8	pag. 28

	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS	<u>L.9</u>	pag. 29
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS	<u>L.10</u>	
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)	<u>L.11</u>	pag. 30
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili)	<u>L.12</u>	
Prestazioni per gli invalidi civili	Ciechi civili di fascia 6, 8	<u>M.1.1</u>	pag. 31
	Ciechi civili di fascia 7	<u>M.1.2</u>	
	Ciechi civili di fascia 9	<u>M.1.3</u>	
	Ciechi civili di fascia 10	<u>M.1.4</u>	
	Ciechi civili di fascia 11	<u>M.1.5</u>	pag. 32
	Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17	<u>M.1.6</u>	
	Ciechi civili di fascia 14	<u>M.1.7</u>	
	Ciechi civili di fascia 15, 18, 19	<u>M.1.8</u>	
	Sordomuti di fascia 20, 21, 22	<u>M.2.1</u>	pag. 33
	Sordomuti dai fascia 23,24,25	<u>M.2.2</u>	
	Sordomuti di fascia 26	<u>M.2.3</u>	
	Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43	<u>M.3.1</u>	pag. 34
	Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40	<u>M.3.2</u>	
	Invalidi civili di fascia 33	<u>M.3.3</u>	
	Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45	<u>M.3.4</u>	pag. 35
	Invalidi civili di fascia 47, 49, 50	<u>M.3.5</u>	
	Invalidi civili di fascia 46	<u>M.3.6</u>	
	Talassemici	<u>M.3.7</u>	pag. 36
	Aumento INVCIV infrasessantacinquenni	<u>M.4.1</u>	pag. 37
	Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque	<u>M.5.1</u>	pag. 38
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i sessantacinque	<u>M.5.2</u>	pag. 39
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e ciechi parziali ultrasessantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)	<u>M.5.3</u>	pag. 40
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole PS	<u>M.5.4</u>	pag. 41
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole AS	<u>M.5.5</u>	pag. 42
Imposta sul reddito delle persone fisiche	Scaglioni annui d'imposta	<u>N.1</u>	pag. 43
	Scaglioni mensili d'imposta	<u>N.1A</u>	
	Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge	<u>N.2</u>	pag. 44
	Detrazione per il coniuge	<u>N.2A</u>	pag. 45
	Detrazione per redditi di pensione	<u>N.3</u>	pag. 46
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili	Detrazione per redditi di lavoro	<u>N.4</u>	pag. 47
	Anzianità maturate al 31 dicembre 1992	<u>O.1</u>	pag. 48
	Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993	<u>O.2</u>	
Massimale di retribuzione imponibile	Limiti di cui all'articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995	<u>R</u>	pag. 49
Minimale retributivo	Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche	<u>S</u>	
Pensioni ex-INPDAI	Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili	<u>I</u>	
Sistema Contributivo	Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia	<u>U</u>	pag. 50
	Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva anticipata		
Indebiti Pensionistici	Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti "propri"	<u>V</u>	pag. 51

N.B.: Le tabelle F, G, O, R, S, T, U sono state aggiornate sulla base dell'indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%

Tabella A**IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2021**

Valori definitivi

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2021	515,58	293,90	379,33	460,28
IMPORTI ANNUI	6.702,54	3.820,70	4.931,29	5.983,64

2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (qualsiasi importo)		
Dal 1° gennaio 2021	percentuale spettante	0,0 %

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo- (TM x 13 + importo aggiuntivo)	Calcolo dell'aumento
154,94	6.857,48	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di € (1,5 volte il TM x 13)		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € (3 volte il TM x 13)
10.053,81		20.107,62

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE		
Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2021	789,55	769,55

6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)					
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2021:	Fino a 3 volte il TM	100	1,2500 %	-	1.546,74
	Oltre 3 e fino a 5 volte il TM	90	1,1250 %	1.546,75	2.577,90
	Oltre 5 volte il TM	75	0,9375 %	2.577,91	qualsiasi

7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	
Decorrenza	Importo trattamento
Dal 1° gennaio 2021:	548,70
IMPORTI ANNUI	7.133,10

Tabella B

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2022

Valori provvisori

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2022	524,35	298,90	385,78	468,11
IMPORTI ANNUI	6.816,55	3.885,70	5.015,14	6.085,43

2 – AUMENTI PER COSTO VITA					
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2022:	Fino a 4 volte il TM	100	1,700 %	-	2.062,32
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	90	1,530 %	2.062,33	2.577,90
	Oltre 5 volte il TM	75	1,275 %	2.577,91	-

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo- (TM x 13 + importo aggiuntivo)	Calcolo dell'aumento
154,94	6.971,49	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di € (1,5 volte il TM x 13)		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € (3 volte il TM x 13)
10.224,83		20.449,65

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE		
Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2022	802,98	782,98

6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)		
Dal 1° gennaio 2022	percentuale spettante	1,70 %

7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	
Decorrenza	Importo trattamento
Dal 1° gennaio 2022:	558,03
IMPORTI ANNUI	7.254,39

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

- Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: *"Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo"*.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell'articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che *"Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento"*.
- Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che *"Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d'importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.
- Il comma 25 dell'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: *"In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 **per il biennio 2012 e 2013** è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue

L'articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:

"Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.*

L'articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo

INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:

a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Tabella C

**PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI**

1 – Fondo Clero		
Decorrenza	Fondo Clero	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di 20 anni
	Importo	
1.1.2021	515,58	5,96
1.1.2022	524,35	6,06

2 – Fondo Addetti Imposte di consumo	
1.1.2021	457,93
1.1.2022	465,71

3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas	
Decorrenza	Importo
1.1.2021	515,58
1.1.2022	524,35

4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche		
Decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996	Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi
	Importo	
1.1.2021	567,10	515,58
1.1.2022	576,74	524,35

5 – Fondo Esattoriali	
Decorrenza	Importo
1.1.2021	359,16
1.1.2022	365,27

6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto	
Decorrenza	Importo
1.1.2021	515,58
1.1.2022	524,35

Segue Tabella C

7 – Fondo Telefonici			
Decorrenza	Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi	Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
	Importo		
1.1.2021	734,52	515,58	514,19
1.1.2022	747,01	524,35	522,93

8 – Fondo per il Personale di Volo	
1.1.2021	515,58
1.1.2022	524,35

Tabella D

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2021	Oltre € 13.405,08	Fino a € 6.702,54	Oltre € 6.702,54 fino a 13.405,08
2022	Oltre € 13.633,10	Fino a € 6.816,55	Oltre € 6.816,55 fino a 13.633,10

2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2021	Oltre € 33.512,70	Fino a € 26.810,16	Da € 26.810,16 fino a 33.512,70
2022	Oltre € 34.082,75	Fino a € 27.266,20	Da € 27.266,20 fino a 34.082,75

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2021	Oltre € 26.810,16	Fino a € 20.107,62	Da € 20.107,62 fino a 26.810,16
2022	Oltre € 27.266,20	Fino a € 20.449,65	Da € 20.449,65 fino a 27.266,20

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Segue Tabella D

4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1993		
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992		
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	Gestioni dei Lavoratori Autonomi	Decorrenza Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre 1939	Donne nate entro il 31 dicembre 1934	1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre 1934	Uomini nati entro il 31 dicembre 1929	
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno 1940	Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930	
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940	Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930	

FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE

Fasce di reddito cumulato con il coniuge	Percentuale di integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	70%
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	40%

N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.

Anno	Fasce di reddito coniugale	Percentuale di integrazione
2021	Da € 26.810,16 a € 33.512,70	70%
	Da € 33.512,70 a € 40.215,24	40%
2022	Da € 27.266,20 a € 34.082,75	70%
	Da € 34.082,75 a € 40.899,30	40%

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2021	Oltre € 11.967,28	Oltre € 17.950,92
2022	Oltre € 12.170,86	Oltre € 18.256,29

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA'

Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

Decorrenza	Importo mensile
1.8.1984	285.000
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	734.000
Euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.1.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63
1.1.2008	457,67
1.7.2009	472,45
1.7.2010	475,99
1.7.2011	483,37
1.1.2012	510,83
1.7.2013	526,26
1.7.2014	532,21
1.7.2015	533,22
1.7.2016	533,22
1.7.2017	533,22
1.7.2018	539,09
1.7.2019	545,02
1.7.2020	547,75
1.7.2021	547,75

**CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO**

Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

Tabella aggiornata sulla base dell'indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%

1 – LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2021	Fino a € 20.107,62	Nessuna
	Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16	25 per cento
	Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70	40 per cento
	Oltre € 33.512,70	50 per cento
2022	Fino a € 20.489,82	Nessuna
	Oltre € 20.489,82 fino a € 27.319,76	25 per cento
	Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70	40 per cento
	Oltre € 34.149,70	50 per cento

Tabella G**CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO****Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G****Tabella aggiornata sulla base dell'indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%**

1 – LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2021	Fino a € 26.810,16	Nessuna
	Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70	25 per cento
	Oltre € 33.512,70	50 per cento
2022	Fino a € 27.319,76	Nessuna
	Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70	25 per cento
	Oltre € 34.149,70	50 per cento

Tabella H

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI

Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,

Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI										
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001							
Da 60 anni	Mensile	50.000	Mensile	25,83						
	Annuo	650.000	Annuo	335,79						
Da 65 anni	Mensile	160.000	Mensile	82,64						
	Annuo	2.080.000	Annuo	1.074,32						
Da 70 anni	Mensile	160.000								
	Annuo	2.080.000								
Da 75 anni	Mensile	180.000								
	Annuo	2.340.000								
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE										
- A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua - B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).										
	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età					
			personale	coniugale	personale	coniugale				
2021	6.702,54	5.983,64	7.038,33	13.021,97	7.776,86	13.760,50				
2022	6.816,55	6.085,43	7.152,34	13.237,77	7.890,87	13.976,30				
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE										
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.										
[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13										
- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. - RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. - P: importo della pensione spettante nell'anno.										

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE				
A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2021	6.702,54	5.983,64	8.476,26	14.459,90
2022	6.816,55	6.085,43	8.590,27	14.675,70
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.				
[A – (RP + P)] : 13				
[B – (RF + RP + P)] : 13				
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell'anno.				

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

Segue Tabella H

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222

**Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza
della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020**

IMPORTI				
Da 18 anni fino al compimento del 60° anno di età	mensile		136,44	
	annuo		1.773,72	
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE				
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2021	6.702,54	5.983,64	8.476,26	14.459,90
2022	6.816,55	6.085,43	8.590,27	14.675,70
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + P)] : 13$$[B - (RF + RP + P)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno.				

Tabella L

PENSIONI SOCIALI**1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)**

Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione e sociale
2021	ZERO > 4.931,29 < 4.931,29 < 4.931,29 < 4.931,29	< 12.059,18 qualunque > 16.990,47 < 12.059,18 > 12.059,18 e < 16.990,47	Zero 379,33 379,33 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 12.059,18) / 13 (*)	379,33 zero zero
2022	ZERO > 5.015,14 < 5.015,14 < 5.015,14 < 5.015,14	< 12.264,19 qualunque > 17.279,33 < 12.264,19 > 12.264,19 e < 17.279,33	Zero 385,78 385,78 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 12.264,19) / 13 (*)	385,78 zero zero

**2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999**

Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione e sociale
2021	ZERO > 3.820,70 < 3.820,70 < 3.820,70 < 3.820,70	< 12.059,18 qualunque > 15.879,88 < 12.059,18 12.059,18 e < 15.879,88	Zero 293,90 293,90 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 12.059,18) / 13 (*)	293,90 zero zero
2022	ZERO > 3.885,70 < 3.885,70 < 3.885,70 < 3.885,70	< 12.264,19 qualunque > 16.149,89 < 12.264,19 12.264,19 e < 16.149,89	Zero 298,90 298,90 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 12.264,19) / 13 (*)	298,90 zero zero

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

Modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002

Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
	2021		2022	
Da 65 anni	mensile	272,69	mensile	275,01
	annuo	3.544,97	annuo	3.575,13
Da 70 anni	mensile	272,69	mensile	275,01
	annuo	3.544,97	annuo	3.575,13
Da 75 anni	mensile	272,69	mensile	275,01
	annuo	3.544,97	annuo	3.575,13
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)				
	PS	AS	Limite personale	Limite coniugale
2021	4.931,29	5.983,64	8.476,26	14.459,90
2022	5.015,14	6.085,43	8.590,27	14.675,70
IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE - L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + PS)] : 13 [B – (RF + RP + PS)] : 13 RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. PS: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 € (lire 10.000).				

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI			
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2021	8.476,26	14.459,90	$\frac{358,12}{[A - (RP + PSO)] / 13}$ $\frac{[B - (RF + RP + PSO)] / 13}{[B - (RF + RP + PSO)] / 13}$
2022	8.590,27	14.675,70	$\frac{361,89}{[A - (RP + PSO)] / 13}$ $\frac{[B - (RF + RP + PSO)] / 13}{[B - (RF + RP + PSO)] / 13}$
NOTE ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO.			
€ 8.476,26	somma dell'importo annuo 2021 della PSO, pari a € 3.820,70 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.655,56.		
€ 14.459,90	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64.		
€ 8.590,27	somma dell'importo annuo 2022 della PSO, pari a € 3.885,70 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.704,57.		
€ 14.675,70	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.085,43.		

ASSEGNO SOCIALE

5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
2021	Zero	460,28	Zero	460,28
	> 5.983,64	Zero	> 11.967,28	Zero
	< 5.983,64	(5.983,64 - RP) / 13	< 11.967,28	(11.967,28 - RC) / 13
2022	ZERO	468,11	Zero	468,11
	> 6.085,43	Zero	> 12.170,86	Zero
	< 6.085,43	(6.085,43 - RP) / 13	< 12.170,86	(12.170,86 - RC) / 13

6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
2021	Zero	374,85	Zero	374,85
	> 4.873,05	Zero	> 10.856,69	Zero
	< 4.873,05	(4.873,05 - RP) / 13	< 10.856,69	(10.856,69 - RC) / 13
2022	ZERO	381,23	Zero	381,23
	> 4.955,99	Zero	> 11.041,42	Zero
	< 4.955,99	(4.955,99 - RP) / 13	< 11.041,42	(11.041,42 - RC) / 13

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE						
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001			
Da 65 anni	mensile	25.000	mensile	12,92		
	annuo	325.000	annuo	167,96		
Da 70 anni	mensile	25.000				
	annuo	325.000				
Da 75 anni	mensile	40.000				
	annuo	520.000				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE						
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)						
	AS	TM	Limite personale	Limite coniugale		
2021	5.983,64	6.702.54	6.151,60	12.854,14		
2022	6.085,43	6.816,55	6.253,39	13.069,94		
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE						
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.						
[A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13						
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.						

MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE				
	2021		2022	
Da 65 anni	mensile	191,74	mensile	192,68
	annuo	2.492,62	annuo	2.504,84
Da 70 anni	mensile	191,74	mensile	192,68
	annuo	2.492,62	annuo	2.504,84
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)				
	AS	Limite personale	Limite coniugale	
2021	5.983,64	8.476,26	14.459,90	
2022	6.085,43	8.590,27	14.675,70	
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE • L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.				

Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2021	< 3.820,70	< 15.879,88	85,43
	> 3.820,70 e < 4.931,29	> 15.879,88 e < 16.990,47	(4.931,29 – A) / 13 oppure (16.990,47 – B) / 13
	> 4.931,29	Qualunque	0
2022	< 3.885,70	< 16.149,89	86,88
	> 3.885,70 e < 5.015,14	> 16.149,89 e < 17.279,33	(5.015,14 – A) / 13 oppure (17.279,33 – B) / 13
	> 5.015,14	Qualunque	0

10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2021	< 4.873,05	< 10.856,69	85,43
	> 4.873,05 e < 5.983,64	> 10.856,69 e < 11.967,28	(5.983,64 – A) / 13 oppure (11.967,28 – B) / 13
	> 5.983,64	Qualunque	0
2022	< 4.955,99	< 11.041,42	86,88
	> 4.955,99 e < 6.085,43	> 11.041,42 e < 12.170,86	(6.085,43 – A) / 13 oppure (12.170,86 – B) / 13
	> 6.085,43	Qualunque	0

In caso di pensionato coniugato, l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento	
			Fasce 6, 8, 11, 12, 13, 16 e 17	Fasce 7 e 10
2021	< 3.820,70	< 15.879,88	72,66	56,07
	> 3.820,70 e < 4.765,28	< 15.879,88	$(4.765,28 - A) / 13$	
	> 3.820,70 e < 4.765,28	> 15.879,88 e < 16.824,46	$(4.765,28 - A) / 13 (*)$ $(16.824,46 - B) / 13 (*)$	
	> 4.765,28	> 16.824,46	0	
	> 4.765,28	> 16.824,46	0	
2022	< 3.885,70	< 16.149,89	73,90	57,03
	> 3.885,70 e < 4.846,40	< 16.149,89	$(4.846,40 - A) / 13$	
	> 3.885,70 e < 4.846,40	> 16.149,89 e < 17.110,59	$(4.846,40 - A) / 13 (*)$ $(17.110,59 - B) / 13 (*)$	
	> 4.846,40	> 17.110,59	0	
	> 4.846,40	> 17.110,59	0	

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930)				
Anno	Solo Pensionato		Pensionato + Coniuge	
	Reddito annuo (A)	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo (B)	Importo mensile dell'aumento
2021	4.873,05	72,66	< 10.856,69	72,66
	> 4.873,05 e < 5.817,63	$(5.817,63 - A) / 13$	> 10.856,69 e < 11.801,27	$(11.801,27 - B) / 13$
	> 5.817,63	0	$\geq 11.801,27$	0
2022	4.955,99	73,90	< 11.041,42	73,90
	> 4.955,99 e < 5.916,69	$(5.916,69 - A) / 13$	> 11.041,42 e < 12.002,12	$(12.002,12 - B) / 13$
	> 5.916,69	0	$\geq 12.002,12$	0

Tabella M

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

Tabella M.1

1 – CIECHI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
06	ciechi assoluti , ricoverati, con sola pensione	
08	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2021	16.982,49	287,09
1.1.2022	17.050,42	291,98

2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
07	ciechi assoluti , non ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2021	16.982,49	310,48
1.1.2022	17.050,42	315,76

3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE		
Fascia	Tipologia	
09	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola indennità speciale	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2021		213,79
1.1.2022		215,35

4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
10	ciechi assoluti , non ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2021	16.982,49	310,48	938,35
1.1.2022	17.050,42	315,76	946,80

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M 1

5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
11	ciechi assoluti , ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2021	16.982,49	287,09	938,35
1.1.2022	17.050,42	291,98	946,80

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE			
Fascia	Tipologia		
12	ciechi parziali , non ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
13	ciechi parziali , ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
16	ciechi parziali , minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale		
17	ciechi parziali , maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità speciale
1.1.2021	16.982,49	287,09	213,79
1.1.2022	17.050,42	291,98	215,35

(*) Nota bene l'indennità speciale è indipendente da redditi

7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA		
Fascia	Tipologia	
14	ipovedenti gravi (decimisti) , con solo assegno a vita	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2021	8.164,73	213,08
1.1.2022	8.197,39	216,71

8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
15	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento	
18	ciechi assoluti , minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento	
19	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2021		938,35
1.1.2022		946,80

Tabella M.2

2 - SORDOMUTI

1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE			
Fascia	Tipologia		
20	sordomuti , non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
21	sordomuti , ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
22	sordomuti , non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di comunicazione (*)
1.1.2021	16.982,49	287,09	258,82
1.1.2022	17.050,42	291,98	260,76

(*) Nota bene l'indennità di comunicazione è indipendente da redditi

2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE		
Fascia	Tipologia	
23	sordomuti , minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
24	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25	
25	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2021		258,82
1.1.2022		260,76

3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
26	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2021	16.982,49	287,09
1.1.2022	17.050,42	291,98

Tabella M.3

3 – INVALIDI CIVILI

1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
30	invalidi totali , non ricoverati, con sola pensione	
31	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
32	invalidi totali , non ricoverati con altri redditi, con sola pensione	
39	invalidi totali , ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione	
43	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2021	16.982,49	287,09
1.1.2022	17.050,42	291,98

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA		
Fascia	Tipologia	
34	invalidi parziali , non ricoverati, con solo assegno	
35	invalidi parziali , ricoverati, con solo assegno	
36	invalidi parziali , non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
40	invalidi parziali , ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2021	4.931,29	287,09
1.1.2022	5.015,14	291,98

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
33	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2021	16.982,49	287,09	522,10
1.1.2022	17.050,42	291,98	525,17

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M.3

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
38	invalidi totali , maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)	
41	invalidi totali , non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento	
42	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento	
44	invalidi totali , minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento	
45	invalidi parziali , con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	indennità di accompagnamento
1.1.2021		522,10
1.1.2022		525,17

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA		
Fascia	Tipologia	
47, 49, 50	invalidi parziali , minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2021	4.931,29	287,09
1.1.2022	5.015,14	291,98

6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
46	invalidi parziali , con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile (**)	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2021	4.931,29	293,90	374,85
1.1.2022	5.015,14	298,90	381,23

(*) Nota bene: l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

(**) Nota bene: l'importo spettante è diverso se con regole PS o AS

**7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno
35 anni di età
legge 28 dicembre 2001 n.448**

Fascia	Tipologia
70	Talassemia major (morbo di Cooley)
71	Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza	importo mensile (*)
1.1.2021	515,58
1.1.2022	524,35

(*) Nota bene l'importo in pagamento è indipendente da redditi

Tabella M 4

**AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)**

Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001

1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI			
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile aumento spettante
2021	6.117,93	12.820,47	10,33
2022	6.219,72	13.036,27	10,33
L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito			
€ 6.117,93	somma dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 12.820,47	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 del trattamento minimo pari a € 6.702,54.		
€ 6.219,72	somma dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.085,43 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 13.036,27	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 del trattamento minimo pari a € 6.816,55.		

INCREMENTO AL MILIONE

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020

1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I DICHIOTTO E I SESSANTACINQUE ANNI				
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2021	287,09	8.476,26	14.459,90	364,93 $[A - (RP+INVCIV)] / 13$ $[B - (RF+RP+INVCIV)] / 13$
2022	291,98	8.590,27	14.675,70	368,81 $[A - (RP+INVCIV)] / 13$ $[B - (RF+RP+INVCIV)] / 13$
▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.				
€ 8.476,26		somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 3.732,17 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.744,09.		
€ 14.459,90		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64.		
€ 8.590,27		somma dell'importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 3.795,74 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.794,53.		
€ 14.675,70		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.085,43.		

2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2021	310,48	8.476,26	14.459,90	$\frac{341,54}{13} \times \frac{[A - (RP + INVCIV)]}{[B - (RF + RP + INVCIV)]}$
2022	315,76	8.590,27	14.675,70	$\frac{345,03}{13} \times \frac{[A - (RP + INVCIV)]}{[B - (RF + RP + INVCIV)]}$
▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.				
€ 8.476,26		somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.036,24 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.440,02.		
€ 14.459,90		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64.		
€ 8.590,27		somma dell'importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.104,88 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.485,39.		
€ 14.675,70		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.085,43.		

**3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2021	359,75	8.476,26	14.459,90	292,27 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2022	365,88	8.590,27	14.675,70	294,91 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.				
€ 8.476,26		somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.676,75 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.799,51.		
€ 14.459,90		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64.		
€ 8.590,27		somma dell'importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.756,44 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.833,83.		
€ 14.675,70		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.085,43.		

**4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRA SESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2021	367,29	8.476,26	14.459,90	285,47 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2022	372,79	8.590,27	14.675,70	288,00 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.				
€ 8.476,26		somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.765,15 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.711,11.		
€ 14.459,90		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64.		
€ 8.590,27		somma dell'importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.846,27 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.744,00.		
€ 14.675,70		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.085,43.		

Segue Tabella M 5

**5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2021	383,14	8.476,26	14.459,90	268,88 $[A - (RP + INVCIV)] / 13$ $[B - (RF + RP + INVCIV)] / 13$
2022	389,66	8.590,27	14.675,70	271,13 $[A - (RP + INVCIV)] / 13$ $[B - (RF + RP + INVCIV)] / 13$
▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.				
€ 8.476,26		somma dell'importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.980,82 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.495,44.		
€ 14.459,90		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 dell'assegno sociale, pari a € 5.983,64.		
€ 8.590,27		somma dell'importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 5.065,58 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.524,69.		
€ 14.675,70		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.085,43.		

Tabella N

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA**

Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	15.000,00	23%	0,00
Oltre	15.000,00	Fino a	28.000,00	25%	300,00
Oltre	28.000,00	Fino a	50.000,00	35%	3.100,00
Oltre	50.000,00			43%	7.100,00

1A - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA

Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	1.250,00	23%	0,00
Oltre	1.250,00	Fino a	2.333,33	25%	25,00
Oltre	2.333,33	Fino a	4.166,67	35%	258,34
Oltre	4.166,67			43%	591,67

Segue Tabella N

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA**2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE**

Familiare cui spetta la detrazione	Detrazione annua	note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età inferiore a 21 anni e per figli disabili senza limiti di età	950,00	Nota 1
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile	750,00	Nota 2
Per primo figlio in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella 2 a)	
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € (limite elevato a 4.000,00 € per figli a carico con età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili.		
Le detrazioni per carichi di famiglia sono "rapportate a mese" e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.		

Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (95.000 - \text{reddito}) / 95.000$$

Calcolo della detrazione: $\text{IMP_DETR} * C$

Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €

$$95.000 + ((15.000 * (\text{n. tot. Figli} - 1)) / 95.000 + ((15.000 * (\text{n. tot. Figli} - 1)))$$

Calcolo della detrazione: $\text{IMP_DETR} * C * x \text{ n}^\circ \text{ figli}$

Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (80.000 - \text{reddito}) / 80.000$$

Calcolo della detrazione: $\text{IMP_DETR} * C$

Segue Tabella N

2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato					
Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	15.000,00	800,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	29.000,00	690,00	
Oltre	29.000,00	Fino a	29.200,00	700,00	
Oltre	29.200,00	Fino a	34.700,00	710,00	
Oltre	34.700,00	Fino a	35.000,00	720,00	
Oltre	35.000,00	Fino a	35.100,00	710,00	
Oltre	35.100,00	Fino a	35.200,00	700,00	
Oltre	35.200,00	Fino a	40.000,00	690,00	
Oltre	40.000,00	Fino a	80.000,00	690,00	Nota 2

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):
 $C = \text{reddito} / 15.000$

Calcolo della diminuzione della detrazione (A):
 $A = 110 * C$

Calcolo della detrazione: $800 - A$

Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €

Calcolo del coefficiente (C):
 $C: (80.000 - \text{reddito}) / 40.000$

Calcolo della detrazione: $690,00 * C$

Segue Tabella N

3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE – (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	8.500,00	1.955,00	Nota 1
Oltre	8.500,00	Fino a	28.000,00	700	Nota 2
Oltre	28.000,00	Fino a	50.000,00	700	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	

La detrazione è **"rapportata al periodo di pensione"** dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €. La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.

Nota 2: la detrazione è **aumentata** del prodotto tra 1.255 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (28.000 - \text{reddito}) / 19.500$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 1.255 * C$$

Calcolo della detrazione: 700,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (50.000 - \text{reddito}) / 22.000$$

Calcolo della detrazione: 700,00 * C

Segue Tabella N

4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO

(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, per APE sociale, assegni straordinari e "isopensioni")

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	15.000,00	1.880,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	28.000,00	1.190,00	Nota 2
Oltre	28.000,00	Fino a	50.000,00	1.910,00	Nota 3
Oltre	50.000,00			0	

La detrazione è "**rapportata al periodo del trattamento di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.

La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.

Nota 2: la detrazione è **aumentata** del prodotto tra 1.190 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 13.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (28.000 - \text{reddito}) / 13.000$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 1.190 * C$$

Calcolo della detrazione: 1.910,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (50.000 - \text{reddito}) / 22.000$$

Calcolo della detrazione: 1.910,00 * C

Tabella O

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2022

Tabella aggiornata sulla base dell'indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%

1 – ANZIANITA' MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 48.279,2	928,44	80	0,00153846	38.623,35	2.971,03
Oltre € 48.279,2 Fino a € 64.211,34 (fascia di € 15.932,14)	928,44 1.234,83 306,38	60	0,0011538	9.558,90	735,30
Oltre € 64.211,34 Fino a € 80.143,47 (fascia di € 15.932,14)	1.234,83 1.541,22 306,38	50	0,000961538	7.966,08	612,78
Oltre € 80.143,47	1.541,22	40	0,00076923		

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 48.279,2	928,44	80	0,00153846	38.623,35	2.971,03
Oltre € 48.279,2 Fino a € 64.211,34 (fascia di € 15.932,14)	928,44 1.234,83 306,38	64	0,001230769	10.196,61	784,35
Oltre € 64.211,34 Fino a € 80.143,47 (fascia di € 15.932,14)	1.234,83 1.541,22 306,38	54	0,001038461	8.603,40	661,80
Oltre € 80.143,47 Fino a € 91.730,48 (fascia di € 11.587,01)	1.541,22 1.764,05 222,82	44	0,000846153	5.098,37	392,18
Oltre € 91.730,48	1.764,05	36	0,000692307		

Tabella R

**MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)**

Tabella aggiornata sulla base dell'indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2021	103.055,00
2022	105.014,00

Tabella S

**MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389**

Tabella aggiornata sulla base dell'indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo (arrotondato all'unità di euro)
2021	515,58	40	206,23	10.724,00
2022	525,38	40	210,15	10.928,00

Tabella T

**MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;**

Tabella aggiornata sulla base dell'indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%

Anno	Minimale retributivo	Massimale retributivo	Tetto pensionabile
2021	10.724,00	187.854,00	47.379,00
2022	10.928,00	191.423,00	48.279,00

Tabella U**IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA****Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;****Tabelle aggiornate sulla base dell'indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%**

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale (1)	Importo soglia	Percentuale (2)	Importo soglia
2021	460,28	1,20	552,34	1,50	690,42
2022	469,03	1,20	562,84	1,50	703,55

- (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni e data perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2011 (legge 8 agosto 1995, n. 335)
- (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni e data perfezionamento dei requisiti successiva al 31.12.2011 (legge 22 dicembre 2011, n. 214)

IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale (1)	Importo soglia
2021	460,28	2,80	1.288,78
2022	469,03	2,80	1.313,28

- (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.

Tabella V

**CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER
TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI "PROPRI"**

REDDITO DEL PENSIONATO	ANNO 2022	ABBATTIMENTO T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 448/2001	Redditi inferiori o uguali a € 8.618,55	60%
Superiori al trattamento minimo maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 448/2001, ma inferiori o pari a due volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 8.618,55 e inferiori o uguali a € 13.633,10	40%
Superiori a due volte il trattamento minimo ma inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 13.633,10 e inferiori o uguali a € 27.266,20	20%
Superiori a quattro volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 27.266,20	0